

### Improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo: una storia infinita?

Come è ormai noto a tutti i colleghi, alla ripresa delle udienze, dopo la meritata pausa estiva, i giudici del tribunale di Nola, alla luce della [sentenza n.19246 del 09/09/10](#) della S.C. a sezioni unite, hanno sollevato una questione di procedibilità dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo concedendo un rinvio “

*anche al fine di valutare una eventuale istanza di remissione in termini*  
” (art.184 bis cpc?).

Ciò, per la verità, solo per i giudizi di opposizione pendenti precedentemente al 09/09/2010 in quanto per quelli successivi la costituzione oltre i cinque giorni dalla notifica generava l'improcedibilità dell'opposizione.

In pratica, riprendendo il dettato dell'art.645 cpc, secondo comma, chiunque avesse proposto un'opposizione a decreto ingiuntivo costituendosi (iscrivendo a ruolo l'opposizione) dopo cinque giorni dalla notifica era incorso nell'improcedibilità dell'opposizione in quanto la ritardata costituzione equivaleva alla mancata costituzione.

Anche il provvedimento di rinvio produceva non poche perplessità sull'eventuale possibilità di sanare l'improcedibilità.

Ciò ha generato non poca preoccupazione in tutta la classe forense, anche perché gli stessi giudici non avevano ancora le idee ben chiare su come affrontare l'insorto problema ed avere una univocità di intenti al fine di evitare decisioni contrastanti tra di essi, che vedeva “sfumare” passivamente una molteplicità di processi di opposizione.

Le notizie di corridoio che trapelavano confusamente, aumentando l'incertezza, si dividevano tra chi riteneva improcedibile l'opposizione solo quando l'opposto, costituitosi dopo i cinque

Scritto da Luciano Miranda

Mercoledì 13 Ottobre 2010 00:00 - Ultimo aggiornamento Domenica 04 Marzo 2012 18:53

---

giorni dalla notifica, aveva chiesto nell'atto l'abbreviazione dei termini a comparire e tra chi invece riteneva che l'improcedibilità operava in ogni caso.

Beh! Il tribunale di Varese, con [ordinanza del 08/10/2010](#) , ha assunto una diversa (e speriamo risolutiva) posizione dell'intera vicenda.

Il predetto tribunale ha ritenuto non retroattivo il principio giurisprudenziale sancito dalla S.C. con la sentenza n.19246/2010 in quanto: *“la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della Suprema Corte, successivamente travolta dall'overruling (mutamento di un'interpretazione consolidata delle norme regolatrici del processo), ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell'errore in cui essa è incorsa”*.

Discutere sulla validità della sentenza della cassazione, anche alla luce dell'art.645 cpc, o dell'ordinanza/sentenza del tribunale di Varese non ha alcun senso.

Infatti il secondo comma del richiamato articolo non lascia ombra di dubbio alcuno e non è suscettibile di diversa interpretazione.

È pur vero che la sentenza in esame proviene dalla Corte di Cassazione a sezioni unite.

Però l'esperienza ci ha insegnato in più occasioni che la giurisprudenza cambia molto più velocemente che la dottrina e la legge.

Il principio giuridico, ripreso dalla Cassazione, prevede che i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma tale riduzione è conseguenza automatica del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà.

## **Improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Irretroattività. Storia infinita? (Luciano Miranda)**

Scritto da Luciano Miranda

Mercoledì 13 Ottobre 2010 00:00 - Ultimo aggiornamento Domenica 04 Marzo 2012 18:53

---

Quindi la questione non è di semplice soluzione.

Secondo la modesta opinione dello scrivente nel caso di specie sarebbe necessaria una correzione normativa più che un provvedimento giurisprudenziale seppur interpretativo di una norma dell'ordinamento vigente, anche al fine di "portare" maggiore chiarezza all'intera vicenda.